

L'evoluzione normativa

Inizio anni '50

- La nazione è da poco uscita dal secondo conflitto mondiale.
- Ricostruzione del tessuto industriale italiano.
- Migrazione interna.
- Impiego in industria di mano d'opera senza nessuna cultura industriale.

L'evoluzione normativa

La Costituzione Italiana

- La costituzione pone il lavoro come valore fondante della Repubblica Italiana (Art.1)
- Si impegna a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (Art.4)
- Sottolinea il valore della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione antinfortunistica (Art. 35, 32, 41)
- La Costituzione in quanto fonte suprema dell'ordinamento giuridico, individua gli obiettivi che il legislatore ordinario deve poi realizzare ed impone le linee guida a cui i poteri amministrativi si devono attenere.

L'evoluzione normativa

da cui derivano

- Il DPR n. 547 del 27.4.1955
- *“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”*
- il DPR n. 164 del 7.1.1956
- *“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”*
- il DPR n. 303 del 19.3.1956
- *“Norme generali per l'igiene del lavoro”*
- altri DPR che trattano norme di prevenzione su temi specifici

L'evoluzione normativa

- **Con queste norme lo Stato:**
- detta obblighi che devono essere rispettati
- identifica precisi destinatari
- prevede specifiche sanzioni
- garantisce la vigilanza sulla loro applicazione

L'evoluzione normativa

In fase di prima applicazione fu commesso un errore di valutazione:

- Fu fatto un approccio di tipo oggettivo
- Si pensò solo ad adeguare macchine ed impianti alle norme
- L'esperto in sicurezza fu allora il manutentore

- I risultati furono parziali

L'evoluzione normativa

Si dimenticò che nel sistema

UOMO – MACCHINA – AMBIENTE

L'UOMO è il punto debole

**In questo contesto il lavoratore era un soggetto
passivo**

L'evoluzione normativa

Gli infortuni accadono per:

- **Comportamento imprudente (atti pericolosi) 78 %**
- **Deficit impiantistici (condizioni pericolose) 20 %**
- **Fattori non controllabili e non prevedibili 2 %**

L'evoluzione normativa

- Alla fine degli anni '60 si ha un'effervescenza sociale e sindacale di movimenti di studenti e di lavoratori.

- Nel 1970 si ha la promulgazione della legge 300
STATUTO DEI LAVORATORI

Cambia il ruolo del lavoratore in azienda da soggetto
passivo a soggetto attivo

L'evoluzione normativa

- Si riconosce l'errore iniziale
- Ci si rende conto che ormai le macchine e gli impianti si avviano ad essere in linea con le norme e che l'opera di prevenzione deve essere rivolta verso l'uomo.
- L'approccio alle tematiche cambia e diventa quindi un approccio di tipo soggettivo

L'evoluzione normativa

Nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro si interviene sull'uomo con:

- Informazione
- Formazione
- Educazione
- Sensibilizzazione

Principi fatti propri dalla U.E. e recepiti da varie norme tra cui i D.Lgs. 271/91 (amianto, piombo, rumore) e 626/94 (legge generale sulla sicurezza)

L'evoluzione normativa

Quindi la sicurezza si ottiene:

- adeguando macchine ed impianti
- correggendo il comportamento delle persone

Ci troviamo di fronte a

- sicurezza oggettiva
- sicurezza soggettiva

L'evoluzione normativa

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

E' il decreto che ha rivoluzionato il modo di fare sicurezza nei luoghi di lavoro e che sarà oggetto di studio specifico.

L'evoluzione normativa


D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Comunemente detto direttiva cantieri

Istituisce le figure di

- **coordinatore per la progettazione**
- **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**
in tema di sicurezza, da affiancare alle figure tradizionali.



Fonti costituzionali

```
graph TD; A[Fonti costituzionali] --> B[Assemblea Costituente Costituzione]; A --> C[Parlamento Leggi Costituzionali (modificano ed integrano la Costituzione)];
```

Assemblea Costituente
Costituzione

Parlamento
Leggi Costituzionali
(modificano ed integrano la
Costituzione)

Fonti Primarie

Parlamento

Legge ordinaria

Governo *Atti con forza di legge*

Decreto legge

- Urgenza
- Conversione in legge

Decreto legislativo

- Materia complessa
- Delega del parlamento

Consiglio dei ministri Unione Europea

Regolamenti

Immediatamente applicabili nei Paesi U.E.

Direttive

Da recepire nella legisl. interna

Fonti secondarie

```
graph TD; A[Fonti secondarie] --- B[Governo]; A --- C[Ministri- P.A.]; B --- B1[Regolamenti esecutivi]; B --- B2[Regolamenti delegati]; C --- C1[Regolamenti di varia natura];
```

Governo

Regolamenti esecutivi
Regolamenti delegati

Ministri- P.A.

Regolamenti di varia natura

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Il D.Lgs.n° 626/94 è composto di 98 art. e 13 allegati

a cui si aggiungono, negli anni seguenti altri articoli ed allegati d'integrazione e modifica.

Siamo giunti alla 626 septes a cui si aggiungono altri decreti

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO I

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

**Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.**

Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.

**Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI.**

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO I

**Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI.**

**Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.**

**Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI.**

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO II - *LUOGHI DI LAVORO.*

TITOLO III - *USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.*

**TITOLO IV - *USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE.***

TITOLO V - *MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.*

**TITOLO VI - *USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.***

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO VII - *PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.*

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.

TITOLO VII bis - *PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI*

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO VIII - *PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI*

Capo I

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.

TITOLO VIII bis - *PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE*

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

da ALLEGATO 1 a ALLEGATO XV ter

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/8/2007)

Testo in vigore dal: 25-8-2007

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Art. 1

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente: "3, **il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**";

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Art. 3

b) Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di *appalto e di subappalto*, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, **devono essere specificamente indicati i *costi relativi alla sicurezza del lavoro***. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori."

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Art. 3

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori";

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Art. 3

e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (di valutazione dei rischi) nonche' del registro degli infortuni sul lavoro

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Lavoratore

Persona che presta il proprio lavoro alle *dipendenze* di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparati i *soci lavoratori* di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Lavoratore

Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Datore di lavoro:

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei *poteri decisionali e di spesa*.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Datore di lavoro:

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994


Definizioni

Medico competente

medico in possesso di uno dei seguenti titoli

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
- 2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA a.s. 2004/2005
ITIS G. Galilei , Viareggio



DOCENTI

STUDENTI

PERSONALE AUSILIARIO

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Definizioni

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 5 Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 5 Obblighi dei lavoratori

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 5 Obblighi dei lavoratori

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 5 Obblighi dei lavoratori

- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con *l'arresto fino a un mese* o con *l'ammenda da 206 €*
a

619 € per la violazione degli :

- **articoli 5**, comma 2 (*obblighi dei lavoratori*) ;
- **articoli 12**, comma 3, primo periodo ;
- **art. 39, 44, 84**, comma 2

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 5, comma 2 (obblighi dei lavoratori)

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 5, comma 2 (obblighi dei lavoratori)

- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 5, comma 2 (obblighi dei lavoratori)

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- **articolo 12**, comma 3, primo periodo(*disposizioni generali*)

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (**incaricati misure antincendio ecc.**).
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 39

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 39

3. I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 44 Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 44 Obblighi dei lavoratori

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 84 Misure d'emergenza AGENTI BIOLOGICI

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 103 € a 309 € per la violazione degli

- **articolo 67**, comma 2;
- **articolo 84**, comma 1.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 67, comma 2; AGENTI CANCEROGENI

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- articolo 84, comma 1; AGENTI BIOLOGICI

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

Fonti di pericolo e di rischio

RISCHIO	PRESENZA DEL RISCHIO	NOTE
Ambienti, locali e posti di lavoro	Si	
Macchine e attrezzature	Si	
Impianti di sollevamento	No	
Impianti a pressione	Si	
Impianti termici	Si	
Elettrico	Si	
Incendio e/o Esplosioni	Si	
Piombo	No	
Amianto	No	
Prodotti Chimici	Si	
Rumore	Si	
Vibrazioni	No	
Radiazioni	No	
Agenti biologici	No	
Agenti cancerogeni	No	
Movimentazione manuale carichi	Si	
Uso di videoterminali	Si	
Manutenzione	Si	
Informazione e formazione	Si	
Fattori ergonomici	Si	
Condizioni di lavoro difficili	No	